



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1248

Prot. n. CC 2/2019 SA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Costituzione della P.A.T. nel giudizio avanti la Corte Costituzionale sulla questione legittimità costituzionale sollevata in via incidentale con ordinanza delle sezioni riunite della Corte dei Conti Trentino Alto Adige/Südtirol 6/2019 relativa agli articoli 92 della l.p. 12/1983 e 18 della l.p. 3/1999 - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento al prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova (CIG Z5C29772F7), all'avv. Luigi Manzi di Roma (CIG Z3D2977274) e all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia.

Il giorno **30 Agosto 2019** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

"Nel giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, le sezioni riunite della Corte dei Conti, con ordinanza n. 6 depositata in data 29 luglio 2019, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, recante la disciplina dell'istituto del rimborso delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti della Provincia e dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, recante una norma di interpretazione autentica del predetto articolo 92.

Le sezioni riunite della Corte dei Conti sostengono che la materia del rimborso delle spese legali non sia riconducibile alle competenze legislative della Provincia autonoma di Trento, in quanto riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale "*ordinamento civile*" ex art. 117, comma II, lettera l) della Costituzione e non rientrante nella materia "*ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto*" ex articolo 8, num. 1) dello Statuto speciale di autonomia del Trentino Alto Adige/Südtirol.

Nel rilevare che la Legge provinciale riconosce il rimborso delle spese legali non solo in caso di accertamento definitivo dell'insussistenza di responsabilità del dipendente o dell'amministratore, come previsto dall'articolo 31, comma 2, del Codice della giustizia contabile, bensì anche in tutti i casi di procedimenti archiviati e giudizi conclusi con pronunce di rito, le Sezioni riunite della Corte dei Conti, concludono che la disciplina provinciale viola l'articolo 3 della Costituzione per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "*giurisdizione norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa*" ex art. 117, comma II, lettera l) della Costituzione, nonché viola i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 della Costituzione.

Poiché si ritengono erronee le motivazioni e le conclusioni di questa ordinanza e ritenuto, pertanto, di difendere in giudizio la legittimità costituzionale delle norme provinciali della cui legittimità costituzionale dubitano le sezioni riunite della Corte dei Conti, considerata la delicatezza, l'importanza, la specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, il carattere fiduciario dell'incarico, il preventivo dell'avvocato sulla base dei parametri, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno e necessario, costituirsi nel relativo giudizio avanti la Corte Costituzionale, affidando la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore agli avv.ti Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, al prof. avv. Giandomenico Falcon, con studio legale in Padova, Via San Gregorio Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5 e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Il prof. avv. Giandomenico Falcon con studio legale in Padova, Via San Gregorio Barbarigo n. 4 ha inviato il proprio preventivo, dd. 7 agosto 2019, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo complessivo di Euro 13.689,00 oltre accessori (rimborso spese forfettarie 15%, CNPA 4%, IVA 22%) nonché spese di trasferta nell'importo massimo pari ad Euro 400,00 oltre accessori (CNPA 4%, IVA 22%) che dovranno essere debitamente documentate, impegnati con il presente provvedimento.

L'avv. Luigi Manzi con studio legale con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, ha inviato il proprio preventivo, dd. 5 agosto 2019, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo complessivo di Euro 851,00 oltre accessori (rimborso spese forfettarie 15%, CNPA 4%, IVA 22%), impegnato con il presente provvedimento.

Si propone altresì di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito".

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 113 della Costituzione;
- visto l'art. 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- visti gli artt. 1710 e ss. e 2222 e ss. del Codice Civile;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;

- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna completa ed adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversa richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652 e 19 aprile 2019, n. 558, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio sono stati assegnati i seguenti Smart CIG Z5C29772F7 (avv. Giandomenico Falcon) e Z3D2977274 (avv. Luigi Manzi);
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di costituirsi, per i motivi esposti in premessa, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalle sezioni riunite della Corte dei Conti, nel giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, con ordinanza n. 6 depositata in data 29 luglio 2019, che dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 21.723,12.=, calcolata sulla base dei preventivi di spesa pervenuti, così ripartita: all'avv. Giandomenico Falcon Euro 20.481,41.= e all'avv. Luigi Manzi Euro 1.241,71.=, sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2019;
- 5) di dare atto che, in applicazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, il codice Smart CIG relativo all'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio conferito all'avv. Giandomenico Falcon è Z5C29772F7 e che il codice Smart CIG relativo all'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio conferito all'avv. Luigi Manzi è Z3D2977274.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace